

disciplinare avviato da codesto ufficio ,nei confronti dello scrivente , con nota prot. gen.48730 del 24.12.2013 , nasce da segnalazione dello stesso segretario generale pro tempore nella qualità di soggetto esterno all'Ente. E' di palmare evidenza che lo stesso ,in quanto all'epoca incardinato a capo dell'organizzazione dell'Ente, meglio poteva fare ciò nel momento in cui ebbe conoscenza dei fatti ,e dell'imputazione degli stessi allo scrivente da parte della dipendente denunciante, (giugno 2008). E' evidente l'intervenuta decadenza dell'azione disciplinare. Alla luce di tale valutazione risulta oltremodo ingiustificato dare prosecuzione ad un procedimento disciplinare a carico dello scrivente sui fatti in questione , in quanto l'omessa segnalazione del segretario generale pro-tempore, ha precluso all'Ente l'attivazione dell'azione disciplinare , ed al sottoscritto di avvalersi del previgente regime giuridico. D'altronde all'epoca in cui i fatti furono resi noti per la prima volta (giugno 2008) l'azione disciplinare non era obbligatoria , ma facoltativa (Cass. Sez. Lav. 7 novembre 2003 , n. 16754).

Quanto alla segnalazione effettuata all'autorità giudiziaria da parte del segretario generale pro tempore nel mese di settembre 2009 , valgono le medesime considerazioni già espresse . Peraltro in detto periodo vi fu una diffusa conoscenza dei fatti in questione , come da note prot. gen. n.35859 del 15.09.2009 , n. 36392 del 17.09.2009 , n.38850 del 02.10.2009 , n. 39557 del 07.10.2009 , n. 40188 del 12.10.2009 , agli atti dell'Ente . Pertanto tali fatti non erano conosciuti solo dal segretario generale pro tempore , ma anche da altri soggetti che ad oggi , conseguentemente ,non hanno espresso il dovere di astensione dal procedimento de quo.

E' di palmare evidenza la conseguente irregolare composizione dell' Ufficio disciplinare anche per la suddetta motivazione . Salvo che siano intervenute nuovamente una o più dichiarazioni di incompatibilità successive alla trasmissione della presente , ma anteriore alla lettura della stessa , come accaduto nel procedimento disciplinare avviato con nota prot. gen. 1344 del 13.01.2014. A tal proposito si anticipa che si faranno valutare alle autorità competenti, anche diverse da quelle di cui all'art. 63 del d.lgs.165/2001, le evidenti contraddizioni procedurali e comportamentali , diverse da quelle grossolane , rilevate nelle note prot. gen. n. 6832 del 12.02.2014 , n.5977 del 07.02.2014 e n.6824 del 12.02.2014 .

Il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti della p.a. è governato dal principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. : qualora l'autorità agente sia un organo collegiale , l'obbligo di astenersi del singolo componente trova perciò espressione nell' interesse a partecipare alla deliberazione cui questi sia direttamente interessato , per la presunzione che il soggetto coinvolto nella situazione oggetto del provvedimento non possa determinarsi con la dovuta serenità. In tal caso, infatti, in contrasto con i principi di imparzialità e terzietà di cui agli artt. 149 lett. a) del D.P.R. n. 3 del 10.1.1957 e 97 Cost., si configura una situazione di incompatibilità ed il conseguente obbligo di astensione (Consiglio di Stato, Sezione V-sentenza 5 settembre 2005 n. 4486) .Posto che la costituzione dell' ufficio è stato deliberato con atto della Giunta Comunale , n.105 del 06/11/2013 , , si è rilevato che ad oggi non si è proceduto ad osservare l'obbligo di astensione da parte di alcun componente del collegio , né ad adottare il conseguente atto deliberativo ,modificativo della composizione del collegio per il procedimento di che trattasi.

Quanto all'informazione resa in via informale al segretario generale pro tempore e al sindaco pro tempore dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (2013), ovvero dopo la riforma del procedimento disciplinare nel pubblico impiego (decreto legislativo 27 ottobre 2009 , in vigore dal 15/11/2009) e l'introduzione dell'ordinamento disciplinare per il comparto dirigenza delle autonomie locali (ccnl 22.02.2010), si dichiara che la stessa è stata resa verbalmente. Gli stessi formularono considerazioni analoghe a quelle espresse nella presente memoria difensiva , sulla scorta dei termini previsti a pena di decadenza nella novellata normativa, anche per le fattispecie più gravi, già maturati dall'epoca in cui ebbero conoscenza dei fatti: